



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 22 del 26/04/2016**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI:  
APPROVAZIONE MODIFICHE.**

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile (**26/04/2016**), alle ore 19.50, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
DE TOLLIS LUCA	Presente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Assente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
RAFUZZI ROSA ALBA	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Assente
BERTI JACOPO	Assente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARIA MADDALENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
MARETTI STEFANO	Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

**PRESENTI N. 22**

**ASSENTI N. 3**

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luca DE TOLLIS.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

PALLI ANDREA

PENAZZI MASSIMILIANO

RAFUZZI ROSA ALBA

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Normativa:

- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss mm ii;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- Decreti del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 e del 01.03.2016;
- D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Motivo del provvedimento:

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27.12.2013 che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati, per quanto di interesse, i commi da 641 a 704 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificati dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014 e dall'articolo 1 comma 27 della legge 23.12.2015 n. 208;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016 è stato differito al 31.03.2016 con Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015, prorogato al 30.04.2016 con Decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI, proposto nel medesimo schema sia per il Comune di Faenza sia per il Comune di Solarolo, approvato con delibera C.C. n. 197 del 28.07.2014 e successivamente modificato con delibera n. 73 del 27.07.2015;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al citato Regolamento, per adeguarlo al mutato quadro normativo e al contempo valutata l'opportunità alla luce della complessa fase socio economica locale e nazionale che vede numerosi cittadini e aziende in difficoltà finanziaria prevedere la possibilità per i contribuenti che versino in comprovate difficoltà di ordine economico di richiedere la dilazione degli avvisi di pagamento della TARI ordinaria, al fine di rendere meno gravoso il comunque necessario adempimento;

Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento:

<p>ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE</p>
--

A seguito dell'eliminazione, in quanto non più applicabile, della Tabella G (ex articolo 22 comma 3) - Riduzioni per avvio al recupero utenze non domestiche, si rende necessario sostituire al comma 1 "Tabella L" con "Tabella I" come segue:

*1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nell'anno solare si applica una riduzione della sola quota variabile nella misura di cui alla **Tabella I** allegata al presente, quale parte integrante e sostanziale.*

<p>ART. 22 RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO</p>
---

Per adeguare l'applicazione delle riduzioni alla normativa vigente occorre sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

- 1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.*
- 2. La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e la quantità totale di rifiuto assimilato potenzialmente producibile dall'attività economica sulla base del relativo coefficiente KD. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.*
- 3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).*

**4. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.**

ART. 24  
ULTERIORI AGEVOLAZIONI

A seguito dell'eliminazione, in quanto non più applicabile, della Tabella G (ex articolo 22 comma 3) - Riduzioni per avvio al recupero utenze non domestiche, si rende necessario sostituire al comma 1 "Tabella H" con "Tabella G" e al comma 2 "Tabella I" con "Tabella H" come segue:

*1. E' riconosciuta la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze non domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati, conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, nella misura di cui alla **Tabella G**, allegata al presente quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.*

*2. Si applicano le disposizioni di cui alla **Tabella H** allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.*

Art. 30  
RISCOSSIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

Per disciplinare la dilazione degli avvisi di pagamento occorre aggiungere i seguenti commi:

**4. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente può concedere, nell'ipotesi di accertata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario sino ad un massimo di 8 rate mensili con applicazione degli interessi legali. Il versamento della prima rata deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza prevista nell'avviso di pagamento.**

**5. I criteri ed i requisiti per la concessione sono i seguenti:**

- a) per le utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 25,00 cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;**
- b) per le utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 1.000,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 250,00.**

**6. La richiesta di rateazione completa della documentazione in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento cui si riferisce.**

- a) Le utenze domestiche a prova della condizione di difficoltà economica dovranno allegare alla richiesta di rateazione la dichiarazione ISEE in corso di validità, alla data della richiesta, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad Euro 20.000,00.**
- b) Le utenze non domestiche, a prova della condizione di difficoltà economica dovranno allegare alla richiesta di rateazione copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta e copia di quello in corso, dai quali si rilevi la perdita d'esercizio.**

**7. Se l'importo dovuto è superiore ad € 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato**

*alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un mese dopo dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione e l'immediata operatività a semplice richiesta.*

**8. In caso di mancato pagamento, della prima rata nei termini ovvero di due anche non consecutive:**

- a) il contribuente decade dal beneficio della rateazione;*
- b) l'importo non può più essere rateizzato*
- c) al contribuente non può più essere concessa altra rateazione del tributo ordinario per l'anno di cui trattasi;*
- d) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Nelle ipotesi ove presente, il Servizio competente è autorizzato ad escutere immediatamente ed automaticamente l'eventuale garanzia prestata, per l'intero debito residuo.*

Considerato che con atto C.C. n. 307 del 18.12.2013 è stata approvata la convenzione fra il Comune di Faenza e il Comune di Solarolo per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico Tributi per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere della competente commissione consiliare I<sup>^</sup> – Bilancio, Affari Generali e Risorse – del 21 aprile 2016;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 21 + Sindaco;	Votanti n. 22
Voti favorevoli	n. 18	Sindaco PD Insieme per Cambiare La Tua Faenza L'Altra Faenza Lega Nord
Astenuti	n. 4	Movimento 5 Stelle Rinnovare Faenza

**d e l i b e r a**

1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI”, approvato con atto C.C. n. 197 del 29.07.2014 e successivamente modificato con delibera n. 73 del 27.07.2015, come segue:

ART. 21  
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

*1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nell'anno solare si applica una riduzione della sola quota variabile nella misura di cui alla **Tabella I** allegata al presente, quale parte integrante e sostanziale.*

ART. 22  
RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO

- 1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.*
- 2. La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e la quantità totale di rifiuto assimilato potenzialmente producibile dall'attività economica sulla base del relativo coefficiente KD. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.*
- 3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).*
- 4. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*

ART. 24  
ULTERIORI AGEVOLAZIONI

- 1. E' riconosciuta la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze non domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati, conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, nella misura di cui alla **Tabella G**, allegata al presente quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile*
- 2. Si applicano le disposizioni di cui alla **Tabella H** allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale*

Art. 30  
RISCOSSIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

**4. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente può concedere, nell'ipotesi di accertata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario sino ad un massimo di 8 rate mensili con applicazione degli interessi legali. Il versamento della prima rata deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza prevista nell'avviso di pagamento.**

**5. I criteri ed i requisiti per la concessione sono i seguenti:**

- a) per le utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 25,00 cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;**
- b) per le utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 1.000,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 250,00.**

**6. La richiesta di rateazione completa della documentazione in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento cui si riferisce.**

- a) Le utenze domestiche a prova della condizione di difficoltà economica dovranno allegare alla richiesta di rateazione la dichiarazione ISEE in corso di validità, alla data della richiesta, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad Euro 20.000,00.**
- b) Le utenze non domestiche, domestiche a prova della condizione di difficoltà economica dovranno allegare alla richiesta di rateazione copia del bilancio di esercizi, anche provvisori, dell'anno precedente a quello della data di richiesta e copia di quello in corso, dai quali si rilevi la perdita d'esercizio.**

**7. Se l'importo dovuto è superiore ad € 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un mese dopo dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione e l'immediata operatività a semplice richiesta.**

**8. In caso di mancato pagamento, della prima rata nei termini ovvero di due anche non consecutive:**

- a) il contribuente decade dal beneficio della rateazione;**
- b) l'importo non può più essere rateizzato**
- c) al contribuente non può più essere concessa altra rateazione del tributo ordinario per l'anno di cui trattasi;**
- d) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Nelle ipotesi ove presente, il Servizio competente è autorizzato ad escutere immediatamente ed automaticamente l'eventuale garanzia prestata, per l'intero debito residuo.**

2) dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI" è quello riportato in allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2016;

3) di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2012;

